



**PELLIZZER & PARTNERS**

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*Circolare nr. 6/2015*

Castelfranco Veneto, 27 Marzo 2015

**Oggetto: LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN REGIME DI "REVERSE CHARGE"**

L'inversione contabile (*reverse charge*) è una particolare modalità di assolvimento dell'Iva applicabile ad alcune tipologie di cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Iva, che fa traslare la posizione di debitore di imposta da chi emette la fattura a chi la riceve.

Il soggetto passivo Iva tenuto ad applicare l'inversione contabile indicherà nella dichiarazione Iva l'imponibile e l'imposta relativi a tali operazioni (nel quadro VJ).

A decorrere dal 1° gennaio 2015 per opera delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità è stato ampliato il novero delle operazioni riconducibili al meccanismo dell'inversione contabile:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- trasferimenti di quote di emissione di *gas* a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al *gas* e all'energia elettrica;
- cessioni di *gas* e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
- cessioni di bancali in legno (*pallets*) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo;
- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei *discount* alimentari (l'applicazione del *reverse charge* a quest'ultima casistica ad oggi non è ancora operativa, in quanto subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunitaria).
- 

**L'assolvimento dell'Iva con il meccanismo del il "reverse charge"**

Il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetta a *reverse charge* non è tenuto ad addebitare l'imposta tramite l'esercizio della rivalsa: nella fattura emessa sono indicati, in luogo del tributo, gli estremi della norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile. Vengono, così, trasferiti sull'acquirente del bene/servizio gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'imposta.

L'acquirente è obbligato a riportare l'aliquota e l'importo dell'imposta in due modi diversi a seconda della natura della operazione effettuata, che può comportare a seconda della tipologia di acquisto effettuato:

- l'obbligo di integrazione della fattura del fornitore con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta;

- l'obbligo di emissione di una autofattura.

La fattura integrata, ovvero l'autofattura, deve poi essere registrata distintamente nel registro Iva acquisti e, contemporaneamente, nel registro Iva vendite dell'acquirente. In alternativa, possono essere utilizzati appositi registri separati. Tale doppia registrazione comporta per l'acquirente sia Iva a credito che Iva a debito, mentre il venditore non rileverà alcuna Iva a debito in relazione alle operazioni effettuate in regime di "reverse charge".

Solitamente, non è necessario effettuare alcun versamento effettivo all'erario relativo all'operazione in oggetto, in quanto, ad eccezione dei casi in cui trovano applicazione norme che prevedono l'indetraibilità del tributo assolto sugli acquisti, la doppia registrazione determina una neutralizzazione del debito con il credito dell'imposta.

<b>Venditore</b>	→	Emette fattura senza la rivalsa dell'Iva, registra la fattura di vendita nel registro Iva vendite e conseguentemente non ha alcun debito verso l'Erario per l'operazione fatturata in regime di <i>reverse charge</i> .
<b>Acquirente</b>	→	Generalmente, integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota Iva specifica per l'acquisto di beni o servizi effettuato, registra la fattura di acquisto sia sul registro Iva acquisti sia sul registro Iva vendite (è consigliabile creare due registri Iva specifici per le operazioni in <i>reverse charge</i> ) con la rilevazione dell'importo dell'Iva sia a credito sia a debito e versa all'Erario l'Iva dovuta solo nel caso di regime di indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti. Al posto di integrare la fattura di acquisto, nei casi in cui è obbligatoria e nei casi in cui il venditore non emette la fattura entro i termini stabiliti per legge, va emessa una autofattura. È preferibile adottare due registri Iva (vendite e acquisti) separati per la sola registrazione delle autofatture.

### L'integrazione della fattura di acquisto

Esemplifichiamo le modalità di integrazione della fattura di acquisto analizzando uno dei casi più frequenti di applicazione del *reverse charge*: le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dai subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel settore dell'edilizia (art.17, co.6 lett.a) d.P.R. n.633/72).

La ditta Rossi Srl ha effettuato lavori di intonacatura eseguiti su un immobile commerciale in base ad un contratto di subappalto stipulato con la ditta Lavori edili Srl per un imponibile pari a 10.000 euro in data 31 gennaio 2015, emettendo la fattura con l'indicazione "*Soggetta a reverse charge ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a) d.P.R. n.633/72*". Le fatture emesse in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile sono esenti dall'imposta di bollo in quanto comunque relative ad operazioni soggette ad Iva.

L'appaltatore Lavori edili Srl procede ad integrare la fattura con l'indicazione dell'Iva pari a 2.200 euro e del totale del documento pari a 12.200 euro e a registrare il documento sia sul "registro Iva Acquisti in *reverse charge*" sia sul "registro Iva Vendite in *reverse charge*", entro quindici giorni dal ricevimento, con riferimento al relativo mese.

Contabilmente la ditta Lavori edili Srl annoterà le seguenti movimentazioni:

⇒ *Registro Iva Acquisti in reverse charge:*

31/01/15	<u>Lavori conto terzi (ce)</u>	a	<u>Debito vs Rossi Srl (sp)</u>	10.000,00	12.200,00
	<u>Iva a credito r.c. (sp)</u>			2.200,00	

Per rendere neutro l'impatto dell'Iva, si annoterà sul Registro Iva Vendite in *reverse charge*:

31/01/15	<u>Credito vs Rossi Srl (sp)</u>	a	<u>Credito vs Rossi Srl (sp)</u>	12.200,00	10.000,00
			<u>Iva a debito r.c. (sp)</u>		2.200,00

Poi si procederà a chiudere la partita del cliente fittizio Rossi Srl (Credito vs Rossi Srl), in quanto il debito effettivo verso la Rossi Srl è pari a 10.000 euro (il solo imponibile) e non a 12.200 euro come risulterebbe dalla sola registrazione sul registro Iva Acquisti in *reverse charge*:

31/01/15	<u>Debito vs Rossi Srl (sp)</u>	a	<u>Credito vs Rossi Srl (sp)</u>	2.200,00	2.200,00
----------	---------------------------------	---	----------------------------------	----------	----------

Si ricorda che tutti i software permettono di effettuare, a seguito della prima registrazione della fattura di acquisto integrata sul registro Iva acquisti in *reverse charge* (ovvero sul registro Iva delle fatture di acquisto), la duplice registrazione successiva in automatico, di modo da annotare la stessa scrittura anche sul registro Iva vendite in *reverse charge* (ovvero sul registro Iva delle fatture di vendita) e neutralizzare le partite di credito e di debito aperte per lo stesso importo dell'Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha consentito ai soggetti tenuti all'applicazione dell'inversione contabile l'utilizzo di una procedura semplificata, diversa da quella esemplificata, tale da evitare duplicazioni nella numerazione e registrazione dei documenti. La facilitazione consiste nella sola annotazione della fattura di acquisto integrata in un unico registro sezionale, a condizione che l'imponibile e l'imposta complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica del tributo e la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo (vedasi **Risoluzione n.144/E/99**).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Dr.ssa Michela Pellizzer*

*Dr Jari Vivian*